

## Art. 112.

Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto, senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

399. Deroghe — 400. Revisione — 401. Comunicazione: in giornata — 402, in fine di seduta.

399. — Non sempre fu rispettata la disposizione che le interrogazioni devono essere fatte per iscritto. Nel 27 novembre 1891 il dep. Imbriani rivolse al Governo un'interrogazione senza averla preannunziata dando luogo ad un vivace incidente.

Nel 22 dicembre 1893 il Governo, informato che sarebbe stata presentata dal dep. Danieli una interrogazione sul combattimento di Agordat, vi rispose prima ch'essa fosse regolarmente annunziata.

All'aprirsi poi della tornata 9 dicembre 1895 i deputati Torraca e Rubini chiesero oralmente che il Governo comunicasse le notizie ricevute sulla sventura di Amba Alagi, ed il Governo rispose immediatamente.

In entrambe queste circostanze il dep. Imbriani intendeva interloquire considerando la risposta preventiva come una spontanea comunicazione del Governo, ma il presidente non glielo permise sostenendo che si era in sede d'interrogazione.

Anche nel 19 dicembre 1895 fu consentito al dep. Curioni di rivolgere al ministro della guerra un'interrogazione sulle cose d'Africa senza che fosse iscritta nè annunciata.

400. — Anche prima che nell'art. 94 del regolamento venisse concessuta al presidente la facoltà di non leggere interrogazioni dettate in termini sconvenienti, tale facoltà gli derivava ed egli attingeva dalla disposizione generale dell'art. 33.

E poichè nel più sta il meno, il presidente poté in base ad essa togliere o modificare espressioni che non ritenne convenienti.

Infatti il 26 febbraio 1892 il dep. Imbriani si lamentò che fosse stata mutilata una sua interrogazione. E lo stesso deputato, avendo nella tornata 28 aprile 1894 presentato un'interrogazione intorno alla traversata dello stretto di Messina che si effettuava sopra un naviglio recante bandiera *austriaca*, il presidente sostituì all'aggettivo *austriaca* quello di: *straniera*, preferendo, com'ebbe a rispondere all'interrogante, che chiedeva ragione della sostituzione, le frasi generiche.

Del pari il 15 aprile 1893 il presidente dichiarò che solamente per inavvertenza era stata pubblicata un'interrogazione del dep. Agnini nella quale si chiedeva: se entrasse nelle attribuzioni di un esercito *che si afferma nazionale* l'intervenire in modo ingiusto e violento a danno dei lavoratori. Ed il presidente del Consiglio ricusò di rispondere al-

l'interrogazione appunto per la forma in cui era espressa.

Infine anche nel 24 febbraio 1900 fu rilevata una modificazione introdotta dalla presidenza nei termini di una interrogazione.

401. — Sebbene non sia stata mantenuta la proposta fatta dalla commissione il 31 maggio 1887 (Doc. XIX-*quater-A*) che le interrogazioni e le interpellanze siano comunicate nella stessa giornata in cui sono presentate, essa è tuttavia entrata nelle consuetudini.

402. — Vengono annunziate per consuetudine in fine di seduta; ma vale anche per esse la norma, accennata al n. 128, secondo la quale deve essere lasciata al presidente la maggior libertà di apprezzamento sulla opportunità di anticipare o ritardare le comunicazioni da farsi alla Camera.

Valendosi di questa libertà, il presidente comunicò interrogazioni in principio delle tornate 17 marzo, 23 e 28 aprile, 2 maggio e 7 giugno 1891, 22 gennaio 1892, 28 e 30 gennaio 1893; 3 e 14 dicembre 1896, 6 maggio 1897 e 5 marzo 1900.

E ad esse fu data immediata risposta.

### Art. 113.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il

Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorranco, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

403. Interrogazioni al Ministero — 404, anche se dimissionario — 405. Nuovo Ministero — 406. Determinazione dei fatti — 407. Atti del Governo — 408. Interrogazioni intempestive.

403. — Nei primordi del Parlamento subalpino si rivolgevano interrogazioni non soltanto al Governo, ma eziandio al presidente della Camera ed a presidenti o relatori di commissioni.

Prescrivendosi che la interrogazione sia presentata in iscritto, si è posto termine a questa adulterazione del diritto d'interrogazione. E chi vorrà informarsi sull'andamento dei lavori parlamentari dovrà scegliere un altro mezzo.

404. — L'interrogazione, non implicando alcun giudizio di responsabilità, può essere rivolta anche ad un ministero dimissionario, come avvenne nel giugno 1894.

405. — Avviene talvolta che, mutato ministero, si trovino nell'ordine del giorno interrogazioni che erano state rivolte al ministero precedente. Sebbene, per la ragione detta or ora, che un'interrogazione non implica ordinariamente alcun giudizio di responsabilità, le interrogazioni dovrebbero seguire il loro corso anche dopo un mu-

tamento ministeriale; tuttavia siccome le interrogazioni possono essere il preludio di interpellanze, si è introdotta la consuetudine (31 maggio 1892, 25 gennaio 1893, 21 dicembre 1897), al sopravvenire di una nuova amministrazione, di richiedere agli interroganti se mantengano le interrogazioni dirette alla precedente.

406. — L'interrogazione dev'essere non solo chiara e precisa, ma ben determinata. Il 21 giugno 1894, il presidente del Consiglio, Crispi, ricusò per questa ragione di rispondere ad un'interrogazione del dep. Imbriani « sulle continue violazioni della libertà individuale dei cittadini, con arbitrarie detenzioni. » Ed all'interrogante, il quale dichiarava che avrebbe specificato i fatti, replicò che allora l'interrogazione sarebbe stata annunciata oralmente ed improvvisamente, ciò che era contrario al regolamento.

407. — Oggetto dell'interrogazione dev'essere un atto o fatto proprio del Governo; epperò il 14 aprile 1894 il dep. Imbriani consentì a ritirare una interrogazione presentata il giorno antecedente sopra un abboccamento del Re con un collaboratore del *Figaro*.

Come nel 23 marzo 1892 il presidente del Consiglio Di Rudinì, dichiarò di non potere accettare un'interrogazione relativa ad un articolo di giornale ed una intorno ad una lettera del senatore Taverna preconizzato, ma non eletto, ambasciatore a Berlino.

408. — Spesse volte l'interrogazione è diretta a chiarire non già la verità di un fatto ma i particolari del fatto stesso. In questi casi essa si risolve il più sovente in un dibattito increscioso non solo, ma eziandio ozioso; interrogante ed interrogato attendendosi alla versione ad essi rispettivamente comunicata.

Perciò, quando le circostanze del fatto non siano indiscutibili ed attendano il loro accertamento sia da una commissione d'inchiesta, che dall'autorità giudiziaria od amministrativa o dalla Giunta delle elezioni, un'interrogazione si presenta intempestiva.

#### Art. 114.

Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla tornata successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

#### Art. 115.

In principio di seduta, il presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della

tornata stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In questo ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

409. Sedute straordinarie — 410. Deroga — 411. Principio di seduta — 412. Ordine di presentazione — 413. Raggruppamenti — 414. Proposte limitative — 415. Sottosegretari di Stato — 416. Rifiuto di rispondere — 417 e 418. Differimento — 419. Presenza dell'interrogante — 420. Assenza dell'interrogante — 421. Cancellazione — 422. Decadenza per raggruppamento — 423. Differimento per assenza o altri motivi — 424. Effetti del differimento.

409. — Non in tutte le sedute si fa luogo alle interrogazioni. Anzitutto ne sono escluse quelle in cui, a' termini degli articoli 19 e 111, debba aver luogo la relazione di petizioni o di registrazioni con riserva.

Inoltre la disposizione si riferisce alle sedute ordinarie, e quindi non alle antimeridiane; altrimenti le interrogazioni avrebbero in alcuni giorni due periodi di svolgimento invece di uno solo.

Ciò non impedisce per altro che (come vedemmo al n. 116) la Camera possa deliberarne la iscrizione nell'ordine del giorno delle tornate antimeridiane.

Come, allorchè si tenga una seduta sola con interruzione di qualche ora, sarà indifferente che le interrogazioni si pongano al principiare (13 luglio 1897 e 20 dicembre 1901) o al riprendersi della tornata (21 dicembre 1891).

Infine la Camera non adunandosi, come vedemmo al n. 116, ne' dì festivi, le tornate che si tengano in essi sono a considerarsi straordinarie e perciò in esse non hanno luogo le interrogazioni, a meno che la Camera non deliberi altrimenti.

410. — Le interrogazioni non hanno luogo nemmeno in tutte le sedute ordinarie. L'accumularsi del lavoro legislativo nel periodo estivo de' lavori parlamentari o l'urgenza di condurre a termine qualche discussione importante, indusse spesso la Camera ad utilizzare diversamente il tempo assegnato alle interrogazioni, rimandando la trattazione di queste di una o più sedute.

Alcune volte (14 marzo 1893, 27 novembre 1895, 12 aprile 1897, 30 marzo e 18 dicembre 1901) tale differimento fu concordato tra il Governo e gl'interroganti.

Altre (1° giugno 1891, 17 marzo, 5 maggio e 20 dicembre 1892, 23 maggio, 4-8 luglio 1893, 2-4 marzo 1894, 31 luglio 1895, 19 marzo e 4 maggio, 21 e 22 luglio 1896, 8 luglio 1898) la sospensione delle interrogazioni fu deliberata dalla Camera; ma non di rado non si potè addivenirvi per le opposizioni suscitate dalla proposta.

Specialmente nelle tornate 4 e 5 maggio 1896 il dep. Imbriani sostenne non potersi sottoporre alla Camera la proposta di omettere le interrogazioni, perchè contraria al regolamento. A questo proposito notava il presidente nella seconda delle anzidette tornate: « Qualunque proposta si faccia alla Camera è sottoposta all'approvazione della Camera stessa, la quale è sempre padrona del suo ordine del giorno. Ma io convengo che la questione sollevata dall'onorevole Imbriani ha una grande importanza, perciò lo prego di voler fare una mozione perchè la Camera possa in linea di massima deliberare quale debba essere la condotta della presidenza quando si presentano proposte simili a quella di ieri.

« In questo modo a tempo opportuno si discuterà la mozione e si risolverà questo preteso conflitto che Ella crede possa esistere tra il regolamento, il quale ammette che la Camera possa sempre stabilire l'ordine dei suoi lavori, e i diritti delle minoranze. »

Noi riteniamo che la proposta possa bensì venir sottoposta alla Camera, ma non debba considerarsi approvata se non quando raccolga la unanimità dei presenti; giacchè, come abbiamo veduto al n. 55, soltanto con tale unanimità si può passar sopra ad una disposizione del regolamento. E quindi allorchè tale unanimità è esclusa *a priori* torna perfettamente inutile sperimentare la votazione. Infatti non vi si ricorse nelle tornate 18 e 19 di-

cembre 1901, nell'ultima delle quali il presidente ebbe ad affermare recisamente: « Basta l'opposizione di uno solo poichè le interrogazioni debbano essere mantenute. »

411. — Le parole: « in principio di seduta » non devono prendersi alla lettera; perchè non solo la seduta comincia con la lettura del processo verbale (art. 32) cui seguono i congedi (art. 37), le petizioni (art. 34) e le numerose e svariate comunicazioni del presidente (art. 33) ma altre formalità si compiono in principio di seduta, come, ad esempio, i giuramenti e la presentazione di disegni di legge.

Molte volte poi (21 aprile, 15 maggio, 28 novembre, 2-5-20 dicembre 1891, 1 e 2 marzo 1894) volendosi procedere alla votazione segreta di un disegno di legge approvato nella tornata precedente si fece la chiama prima delle interrogazioni. E potrà sempre farsi, a condizione di lasciare le urne aperte; altrimenti, quando cioè si volesse, prima di passare ad altro, proclamare il risultamento della votazione, potrebbe avvenire, come nella tornata 4 giugno 1892, che il raggiungimento del numero legale si protraesse sino ad ora tarda così da indurre il presidente ad omettere le interrogazioni.

Alla stessa conseguenza (sulla cui legalità si vedrà al n. 430) si venne nelle tornate 23 febbraio 1892, 22 giugno 1894 e 16 luglio 1895, per essersi data la precedenza ad altri argomenti la cui discussione oltrepassò le previsioni.

Non è pertanto meritevole d'approvazione che si sia data la precedenza sulle interrogazioni ora ad elezioni contestate (23 febbraio 1892, 16 luglio 1895, 30 aprile 1901) ora allà discussione di disegni di legge (17 febbraio 1892), ora al sorteggio degli uffici (6 maggio 1891, 26 gennaio 1892) ed ora allo svolgimento di proposte di legge (15 gennaio, 7 giugno 1892).

412. — Le interrogazioni devono svolgersi secondo l'ordine della loro presentazione. Ma può avvenire altrimenti:

- a) per effetto dell'urgenza (art. 118, 1);
- b) perchè un interrogante ceda ad un altro la sua volta;
- c) perchè un'interrogazione venga differita;
- d) per mancanza dell'interrogato;
- e) perchè la Camera deliberi che alcune interrogazioni si svolgano in un determinato giorno;
- f) infine per effetto del raggruppamento.

413. — La riunione od il raggruppamento di varie interrogazioni, sebbene non prescritto dal regolamento, è entrato nelle consuetudini e vi si fa luogo sia a richiesta di un interrogante che di un interrogato (28 novembre e 10 dicembre 1900) e più sovente d'ufficio.

Le interrogazioni raggruppate si considerano esaurite allorchè l'interrogato abbia risposto, anche se taluno degli interroganti sia assente; salvo

a lui, s'intende, il diritto di ripresentare la sua interrogazione.

Per economia di tempo poi si aggruppano anche le interrogazioni che vengano annunziate durante lo svolgimento delle altre che sono state raggruppate (2 febbraio 1892, 28 gennaio 1893, 11 dicembre 1901) e si possono anche a tal uopo convertire in interrogazione le interpellanze (31 gennaio 1898).

414. — Sarebbesi altresì alterato l'ordine dello svolgimento se fosse stata accolta la proposta, presentata dalla commissione del regolamento il 25 marzo 1892 (Doc. XXII), secondo la quale un deputato non avrebbe potuto svolgere più di una interrogazione nella stessa tornata. Ma quella proposta, sebbene ripresentata il 4 luglio 1894 (Doc. XII-B), non giunse all'approvazione della Camera.

415. — Accadde talvolta (25 maggio 1891, 29 e 30 giugno 1894, 13 dicembre 1901) che la risposta alle interrogazioni non fosse immediata ma venisse posposta ad altre per l'assenza dei ministri al principio della seduta, ma l'inconveniente cessò con l'estendersi dell'uso di affidare ai sotto-segretarii di Stato, l'ufficio di rispondere alle interrogazioni.

Ministri e sotto-segretarii di Stato hanno piena facoltà di rispondere sia alternativamente che cumulativamente i primi per effetto dell'art. 60 dello Statuto; i secondi della delegazione; la quale è

sempre presunta ogni volta che il sotto-segretario di Stato se ne valga (2 maggio 1890) e può esplicarsi anche quando sia presente il ministro delegante (22 marzo 1888, 13 dicembre 1894).

416. — Il Governo può dichiarare di non poter rispondere. Nella tornata 9 luglio 1896 il dep. Imbriani sostenne che l'impossibilità di rispondere dev'essere giustificata o da ragioni di Stato o dal bisogno di informazioni, ma il regolamento non pone queste né altre condizioni.

E sarebbe inutile che le ponesse dal momento che non consente quell'appello alla Camera che è ammesso esclusivamente per il rifiuto o il differimento di un'interpellanza (3 giugno 1891, 5 maggio 1893).

Qualunque pertanto sia la dichiarazione del Governo, il presidente della Camera non può che prenderne atto; come fece l'8 luglio 1896 sebbene si trattasse di un rifiuto a rispondere non specifico, ma generale, e determinato da una mera ragione d'opportunità, quella di affrettare la discussione e la votazione di un disegno di legge.

E poichè tale rifiuto si risolveva nella sospensione del diritto d'interrogazione, che non può aver luogo senza il consenso unanime della Camera di cui al precedente numero 410, alcuni deputati ricorsero al solo mezzo legale che loro rimaneva, presentando la seguente mozione che non fu poi recata in discussione: « La Camera, in cospetto

del contegno del presidente del Consiglio, circa il diritto dei ministri di rifiutare risposta alle interrogazioni prese in complesso, con violazione dell'articolo 105 del regolamento, lo disapprova. »

417. — L'articolo prevede soltanto il differimento dietro istanza dell'interrogato. A questa istanza vanno estese le considerazioni esposte nel numero precedente a proposito del rifiuto di rispondere. Ma il differimento può avvenire anche d'ufficio ed avviene ogni volta che manchi l'interrogato.

Se la sua assenza è soltanto momentanea, l'interrogazione si differisce, come abbiamo visto al n. 415, fino a che si presenti l'interrogato, purché ciò avvenga entro i 40 minuti.

Se non è momentaneo, l'interrogazione viene rimandata al giorno successivo, ancorchè sia assente anche l'interrogato (28 febbraio e 2 marzo 1900) e non crediamo regolare il rimandarla in coda alle altre, come si incominciò a fare il 29 novembre 1901 perchè questo sistema equivale al considerare ritirata la interrogazione; mentre questa è soltanto la conseguenza dell'assenza dell'interrogante.

418. — Il differimento a richiesta dell'interrogato può farsi a data fissa o al giorno in cui si compirà un dato evento, per esempio, la discussione di un bilancio. Il 18 luglio 1895 si rimandarono infatti alcune interrogazioni al bilancio degli esteri ed esse furono svolte prima che si aprisse la discussione generale sul bilancio stesso.

419. — Perchè il ministro interrogato debba rispondere fa mestieri che sia presente l'interrogante, od uno degli interroganti quando l'interrogazione sia sottoscritta da più deputati; perciò deve attribuire soltanto al disordine in cui si trovava l'assemblea se nelle tornate 25 maggio 1891, 21 dicembre 1892 e 12 maggio 1893, fu risposto ad interrogazioni in assenza degli interroganti.

420. — L'interrogazione può venire ritirata spontaneamente o coattivamente. Avviene la prima forma di ritiro quando il deputato annunzi, anche privatamente, al presidente di ritirare l'interrogazione.

Il presidente però dovrà accertarsi dell'autenticità della dichiarazione quando non gli sia fatta verbalmente.

Dove poi l'interrogazione sia stata sottoscritta da più deputati, dev'essere accertata la volontà di ritirarla da parte di tutti i firmatarii.

Si ha il ritiro coattivo quando l'interrogante non sia presente allorchè viene la volta della sua interrogazione.

Affinchè essa s'intenda ritirata occorre per altro che sia presente il ministro interrogato (27 gennaio, 9 e 16 marzo, 11 e 18 maggio, 17 dicembre 1891, 2 e 16 dicembre 1899) senza di che, non ostante l'assenza dell'interrogante, non si fa luogo alla cancellazione dell'interrogazione.

421. — La cancellazione di un'interrogazione, anche se avvenuta in circostanze non ordinarie (come, per esempio, per l'assenza di numerosi interroganti) è irrevocabile (16 marzo 1898, 8 giugno 1896) e non lascia luogo ad altro rimedio all'infuori della ripresentazione.

422. — Nel caso di raggruppamento l'assenza del primo interrogante non deve trar seco la decadenza delle interrogazioni riunite alla prima, ed erroneamente fu applicato il sistema opposto nella tornata 24 novembre 1899; giacchè il raggruppamento, a meno che non sia stato fatto ad istanza degl'interroganti, non può avverarsi se non allora che la prima interrogazione abbia corso.

E di vero il raggruppamento non viene effettuato se non dopo che la prima interrogazione sia stata annunciata e l'annuncio non deve aver luogo se non dopo che sia stata accertata la presenza dell'interrogato e dell'interrogante.

423. — L'assenza dell'interrogante può non produrre la cancellazione dell'interrogazione e dar luogo invece al differimento di essa che può essere consensuale o d'ufficio.

Si ha il primo quando il deputato si rivolga privatamente al ministro interrogato pregandolo di differire la risposta. Si hanno frequenti esempi di questa maniera di differimento (10 aprile 1893, 14 marzo 1894).

Si ha il differimento d'ufficio quand'esso viene chiesto al presidente. Il quale lo accorda quando il deputato sia in congedo (30 giugno 1893) o giustifichi l'assenza, o per motivi estrinseci.

A proposito della giustificazione ebbe a dichiarare il 29 gennaio 1891 il presidente della Camera: « Quando l'interrogante ha *per lettera* fatto conoscere *alla presidenza* un grave motivo per il quale abbia dovuto assentarsi, se il Governo *non si oppone* e la Camera *vi consente*, l'interrogazione potrà essere rimessa ad altro giorno. »

Ma questa massima non venne sempre applicata con rigore; per esempio, il 28 maggio 1894 fu differita un'interrogazione del dep. Gavazzi in seguito ad un telegramma dell'interrogante.

E altre interrogazioni (4 marzo 1891, 15 gennaio 1892, 11 giugno 1896) furono mantenute senza che risulti il concorso delle circostanze come sopra stabilite.

Furono poi differite interrogazioni per ragioni estranee all'interrogante nelle seguenti condizioni: nel 18 maggio 1891 perchè, mentre erano state differite d'ufficio le interrogazioni dirette ad un ministro, perchè ammalato, gl'interroganti non trovaronsi presenti il giorno che si presentò per rispondere il sotto-segretario di Stato; e nel 30 giugno 1893 perchè le interrogazioni dovevano svolgersi alle 10 antimeridiane, ma la deliberazione relativa era stata presa la sera precedente in modo che poteva non essere giunta a cognizione degl'interroganti.

424. — A proposito del differimento ad istanza dell'interrogante assente, nella tornata 4 maggio 1901 il presidente dichiarò: « Io ho preso questo sistema, cioè che se il deputato non è presente, tutto al più quello che si può concedere è che la sua interrogazione sia iscritta dopo le altre. »

A questo modo per altro corre ben poco divario tra il differimento e la cancellazione di un'interrogazione; giacchè, come vedremo al n. 434, non è assecondabile l'interpretazione che si dà all'articolo 118 che un ministro possa rispondere ad una interrogazione quando gli piaccia.

### Art. 116.

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

425. Replica — 426 e 427. Cinque minuti — 428. Seconda replica.

425. — Il diritto di replica sorge soltanto quando il Governo abbia dato la sua risposta. Così, nell'occasione che il ministro interrogato dichiarava di non poter rispondere ad un'interrogazione, sostenne, il 5 maggio 1893 ed il 2 giugno 1897, il pre-

sidente rifiutandosi perfino d'interpellare la Camera.

La lettera dell'articolo porge assai scarso lume in argomento; chè, se da una parte sembra consentire la replica sul rifiuto di rispondere, per ciò che ammette la replica stessa sulle *dichiarazioni* del Governo, senza distinguere la natura delle dichiarazioni ed usando anzi un termine più comprensivo di quello di *risposta* che corrisponderebbe alla dizione dell'articolo precedente; dall'altra, accordando all'interrogante la facoltà non di parlare, ma di *replicare*, conduce alla conclusione contraria perchè non vi può essere replica senza risposta; molto più che l'articolo soggiunge che l'interrogante può soltanto dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda, ciò che esclude che egli possa parlare quando ad essa non sia stato risposto affatto.

Ma la considerazione, che non si può concepire la discussione se non come premessa di una deliberazione, mentre in questo caso, come abbiamo visto al n. 116, non v'ha luogo a nessuna deliberazione da parte della Camera, e che la stessa replica trascenderebbe i confini dell'ordine del giorno, riportandosi sul rifiuto o sulle ragioni di esso, induce a ritenere che, soltanto in omaggio a quella tolleranza cui si è accennato in fine al n. 125 (per la quale non si nega mai di parlare ad un deputato per una semplice dichiarazione) siasi concesso di parlare agl'interroganti nelle tornate 5 maggio 1893

e 9 luglio 1896 dopo il rifiuto di rispondere alle loro interrogazioni.

La sola replica legale ed efficace è infatti quella di presentare una mozione, come appunto si fece nella seconda delle indicate tornate, per provocare un voto della Camera sul rifiuto del ministro.

426. — La prescrizione relativa ai cinque minuti fu talvolta applicata con larghezza, tal altra con rigore. Nel 2 maggio 1891 fu sospesa la seduta perchè il dep. Imbriani protraeva la sua replica oltre il termine consentito.

Nè fu ammessa un'estensione del termine stesso quando un deputato debba replicare per parecchie interrogazioni, perchè (28 marzo 1895) seguendo simile interpretazione, sarebbe facile sottrarsi alla restrizione regolamentare frazionando in molte una sola interrogazione.

427. — Il termine prescritto non si può superare nemmeno quando più sieno i sottoscrittori dell'interrogazione, giacchè uno solo di essi ha diritto alla replica (18 aprile 1893, 3 dicembre 1895, 3 marzo 1898, 25 febbraio 1899).

428. — Avviene sovente che, dopo la replica, l'interrogato senta il dovere di fare qualche rettificazione o di dare qualche schiarimento e nasca quindi nell'interrogante il bisogno di ulteriori spiegazioni.

Ora il regolamento non le permette e di rado esse trovano il loro passaporto o sotto il nome di fatti personali o di quelle dichiarazioni che, per tolleranza del presidente, possono essere sempre consentite, come si vide al n. 125.

Su questo argomento tuttavia è degno di essere riprodotto testualmente l'incidente seguito nella tornata del 5 giugno 1897 dopo qualche soggiunta del sotto-segretario di Stato per l'interno alla replica dell'interrogante, dep. Bissolati:

« BISSOLATI. Chiedo di parlare.

« PRESIDENTE. Il regolamento non mi permette di consentirglielo.

« BISSOLATI. Non avrebbe dovuto allora lasciar parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

« PRESIDENTE. Ma i membri del Governo possono parlare quando vogliono, perchè così prescrive l'art. 66 dello Statuto; mentre i deputati sono soggetti esclusivamente al regolamento, il quale consente loro di rispondere una sola volta.

« BISSOLATI. Io posso dimostrare all'onorevole sotto-segretario di Stato che la sentenza del Tribunale di Cremona toglie ogni attendibilità alla sua argomentazione. (*Rumori*).

« PRESIDENTE. (*Con forza*). Insomma non posso lasciarla continuare.

« LAZZARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

« PRESIDENTE. Parli pure.

« LAZZARO. L'onorevole Bissolati ha ritenuto di aver diritto di replicare dopo che l'onorevole sot-

to-segretario di Stato aveva parlato una seconda volta.

« L'onorevole presidente, attenendosi alla lettera del regolamento, ha creduto d'impedirglielo; ma io faccio notare all'onorevole presidente, che nel nostro regolamento; oltre le disposizioni speciali relative alle interrogazioni, vi è una norma generale secondo la quale, quando un ministro parla dopo che sia chiusa la discussione, questa s'intende riaperta ed i deputati hanno diritto di replicare.

« Questa norma, a mio credere, dev'essere applicata anche quando si tratta d'interrogazioni.

« PRESIDENTE. Bisognerebbe introdurre una modificazione nel regolamento.

« LAZZARO. Mi propongo appunto di convocare la commissione del regolamento perchè sia riconosciuto questo diritto dei deputati.

« PRESIDENTE. Niente di meglio, onorevole Lazzaro, se questa questione verrà approfondita dalla Giunta del regolamento; ma finora si è sempre seguita l'interpretazione che oggi ho dato al regolamento. »

## Art. 117.

Trascorsi 40 minuti dal principio della tornata, il presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

429. Quaranta minuti — 430. Principio della tornata —  
431. Esaurimento di interrogazioni.

429. — Essendosi il termine assegnato dal regolamento dimostrato insufficiente a smaltire tutte le interrogazioni, il 25 marzo 1901 il dep. Pantano « per evitare che il soverchio accumularsi delle interrogazioni nell'ordine del giorno renda difficile o inefficace l'esercizio del diritto d'interrogazione » propose che quando le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno sorpassino le cinquanta, si possa assegnare ad esse una tornata speciale, ma la Camera non ebbe occasione di occuparsi di questa proposta.

430. — Come abbiamo ricordato al n. 411, alcune volte, quando altri argomenti sottrassero un tempo superiore ai primi quaranta minuti della tornata, il presidente chiese di essere dispensato dal porre mano alle interrogazioni.

Essendogli però state mosse in proposito alcune osservazioni, nella tornata 1° maggio 1901 dichiarava: « Il principio della tornata quando è? Quando il presidente annunzia appunto che la seduta è aperta. Quindi il regolamento prescrive che i quaranta minuti cominciano da questo momento. Tuttavia per una certa larghezza e per un sentimento di equità si è usato di concedere che i quaranta minuti cominciassero dal momento in cui cominciavano le interrogazioni. Ma ieri la Camera

aveva dovuto occuparsi di altre cose, tra le altre di una commemorazione funebre e perciò si era fatto tardi.

« Allora io dissi che mi pareva conveniente che non si procedesse alle interrogazioni, non per dare all'articolo del regolamento una interpretazione diversa da quella che si era sempre data, ma perchè il caso speciale in quel momento suggeriva di passare sopra alle interrogazioni. L'onorevole Vischi ha interpretato rettamente il mio pensiero: il presidente non ha fatto che proporre e la Camera col suo silenzio ha consentito nella fatta proposta. »

431. — Il termine assegnato può essere sorpassato legittimamente per ultimare un'interrogazione già iniziata, e soltanto nella tornata 16 marzo 1894 il presidente non permise al dep. Curioni di replicare al ministro perchè erano trascorsi i quaranta minuti; ma deve notarsi che la risposta del ministro, essendo stata data all'infuori dell'ordine del giorno, fu considerata come una dichiarazione del Governo.

Quando pertanto venga la volta di parecchie interrogazioni raggruppate, spetterà al presidente di vedere se rimanga tempo di svolgerle. Ove non gli paia sufficiente, potrà rinviare le interrogazioni anche prima che siano decorsi i quaranta minuti; giacchè una volta iniziato, lo svolgimento deve avere il suo termine (16 marzo 1892).

## Art. 118.

Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annunzio fattone dal presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 116.

432. Cenno storico — 433. Interrogazioni urgenti — 434. Risposta intempestiva — 435. Fuori dei quaranta minuti — 436. Consenso della Camera.

432. — Nella tornata 18 maggio 1887 in cui fu approvato questo articolo, il presidente disse: « Vorrei pregare la Giunta permanente del regolamento di tenere sempre presente che la suprema, indispensabile garanzia del funzionamento delle istituzioni parlamentari sta in ciò, che mai nessun argomento possa essere trattato in pubblica discussione se la Camera non ne sia avvertita mediante iscrizione di esso nell'ordine del giorno e quindi di fare in modo che venga soppressa in questo articolo la facoltà che si dà al Governo di rispondere immediatamente. »

Ma la commissione tenne ferma la proposta, che fu approvata senza osservazioni nella successiva tornata del 15 giugno.

433. — Se il Governo riconosce spontaneamente che una interrogazione è urgente, ha diritto di rispondere subito. E questo caso, essendo già preveduto dal regolamento, costituisce una eccezione all'art. 76 del regolamento, come vedemmo al numero 124, e non richiede nessun voto e nessun assenso da parte della Camera, sebbene in molti casi il presidente, prima di dar facoltà di parlare al ministro, abbia premesso: se non vi sono opposizioni. Non è lo stesso per altro quando la risposta venga data, come nelle tornate 6 marzo e 27 novembre 1891 e 4 maggio 1897 e nelle altre indicate al n. 399, prima ancora che l'interrogazione venga annunciata, questo caso non essendo preveduto dal regolamento.

Se il Governo non ritiene l'interrogazione urgente, l'interrogante è ammesso a darne la dimostrazione. E molte volte infatti (6 marzo 1891, 15 maggio 1894, 25 gennaio 1898, 6 maggio 1897, 25 aprile 1899, 4 luglio 1900, 15 maggio, 25 giugno e 11 dicembre 1901) il ministro interrogato si persuase dell'urgenza e rispose immediatamente.

Notava per altro il presidente nella tornata 31 gennaio 1898: « Solamente quelle interrogazioni che abbiano un evidente carattere d'urgenza possono essere svolte con precedenza sulle altre. E a questo proposito osservo agli onorevoli deputati com'essi dovrebbero far rilevare questo carattere di urgenza nel momento in cui le interrogazioni sono annunziate e non con sollecitazioni e preghiere fatte più tardi. »

434. — Ove non creda di rispondere subito, il Governo può farlo non più tardi della tornata immediatamente successiva.

Si è invece ritenuto che un ministro possa rispondere anche molti giorni dopo; molte volte fu risposto d'urgenza ad interrogazioni presentate un mese (30 maggio 1891, Miaglia) e perfino due mesi (23 marzo 1901, Rovasenda) innanzi, essendosi interpretato l'art. 118 nel senso che il Governo possa rispondere quando gli piaccia (15 giugno 1899, 4 luglio 1900, 30 maggio 1901) ad un'interrogazione che abbia carattere d'urgenza.

Simile interpretazione dà luogo ad una deplorabile disuguaglianza di trattamento tra i vari deputati, come si vedrà al n. 451 per le interpellanze.

Si è alluso una volta (25 aprile 1901), sebbene allora si fosse nei termini del regolamento, all'articolo 66 dello Statuto; ma le risposte alle interrogazioni non possono equipararsi a spontanee dichiarazioni del Governo e devono essere disciplinate dalle norme interne dell'assemblea, alle quali, come vedemmo al n. 163, il Governo non si può sottrarre; giacchè non avrebbe dovuto accettarle quando le avesse stimate lesive del proprio diritto statutario.

435. — Siano tempestive od intempestive, le risposte alle interrogazioni urgenti dovrebbero farsi all'infuori dei quaranta minuti accordati dall'articolo precedente per non defraudare il tempo concesso agli ordinarii interroganti.

Avvenne infatti nella tornata 29 maggio 1901, che, per essersi fatto luogo ad interrogazioni presentate l'una il 23, l'altra il 13 dello stesso mese, non rimase più tempo per altre interrogazioni.

436. — Ad ogni modo, sebbene trattisi di alterare l'ordine del giorno e di violare il presente articolo, anche le risposte intempestive potranno essere ammesse quando nessuno vi si opponga, per il principio, riferito al n. 55, che la unanimità della Camera può anche derogare al regolamento; ma riteniamo che la Camera debba essere volta per volta interpellata, l'inavvertenza, per quello che si è detto al n. 338, non potendo equipararsi ad una deliberazione, sia pure tacita.

### Interpellanze.

437. Cenno storico.

437. — Come delle interrogazioni, anche delle interpellanze non vi ha parola nel primo regolamento della Camera; mentre ad esse era dedicato il capo settimo di quello del Senato.

Ciò non ostante, fin dai primi giorni, se ne indirizzavano al Governo tre o quattro per ogni tornata, senza darne alcun preavviso al ministro interpellato (22 novembre 1848), vi prendeva parte chiunque lo richiedesse e si prendevano risoluzioni intorno ad esse. Per modo che nel regolamento del 1863 si disciplinarono in questi termini:

« Art. 56. Ogni deputato il quale intenda muo-

vere interpellanza ai ministri ne consegnerà la proposta in iscritto al presidente all'apertura dell'adunanza in cui desidera che sia annunciata.

« Tale proposta indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

« Art. 57. La Camera ode i ministri del Re; quando essi ricusino di rispondere alle interpellanze, ode eziandio le osservazioni del proponente sopra questo rifiuto; indi determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno debbano aver luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato. »

Queste norme per altro si dimostrano incomplete e nel regolamento del 1868 furono sostituite dalle seguenti:

« Art. 67. Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza al Ministero ne farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera. Non più tardi della tornata successiva il ministro, al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando intenda rispondere. Nel caso affermativo la Camera fissa il giorno dello svolgimento dell'interpellanza; nel caso negativo la Camera delibera dopo avere udito le osservazioni di chi intendeva fare la interpellanza.

« Art. 68. Accettata l'interpellanza, è svolta dal suo autore nel giorno fissato dalla Camera. Il ministro risponde. Se l'interpellante si dichiara so-

disfatto, la discussione ha fine; in caso contrario egli ha diritto di annunciare alla Camera la risoluzione che intende sottoporre alle sue deliberazioni, e la Camera fissa il giorno nel quale essa sarà discussa. »

Nel 15 giugno 1887 a queste disposizioni fu aggiunta la seguente: « La mozione, una volta presentata, non può essere ritirata dal proponente senza l'assenso della Camera. » E finalmente il 18 dicembre 1890 la Camera adottava le norme che sono tuttora in vigore.

### Art. 119.

Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gl'intendimenti della sua condotta.

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

438. Revisione e comunicazione — 439. Riproduzione di un'interpellanza rifiutata — 440. Soggetto dell'interpellanza.

438. — Per quanto concerne il diritto di revisione delle interpellanze, si richiama qui quanto fu detto al n. 400.

Questo diritto è così assoluto che nella tornata 2 luglio 1893 il presidente non consentì al dep. Odescalchi di dar lettura d'una interpellanza ch'egli intendeva presentare.

E il presidente ne fece tale uso da suscitare reclami (25 febbraio e 23 marzo 1892) da parte del dep. Imbriani per alterazioni o mutilazioni introdotte nelle sue interpellanze.

Così va esteso alle interpellanze anche quanto si disse al n. 402 relativamente al momento in cui si deve darne lettura; aggiungendosi che nella tornata 17 marzo 1891 il presidente dichiarò espressamente che non avrebbe più comunicato interpellanze se non al termine delle sedute.

439. — Nel 17 dicembre 1891 fu dibattuta ma rimase insoluta la questione: se il presidente possa rifiutarsi di annunciare alla Camera un'interpellanza la quale non sia che la riproduzione di un'altra alla quale il Governo con l'approvazione della Camera abbia rifiutato di rispondere.

Riteniamo che il quesito debba venire considerato non in via astratta ma nelle circostanze particolari in cui si presenta, potendo ben darsi che

domande e discussioni che ieri presentavansi pericolose od inopportune, oggi siano invece appropriate o necessarie.

440. — Nel secondo capoverso di questo articolo è segnata la demarcazione sostanziale tra le interrogazioni e le interpellanze. In queste ultime dai fatti che sono argomento esclusivo delle interrogazioni si risale ai motivi dei fatti stessi e perfino agl'intendimenti del Governo relativamente alla sua condotta.

### Art. 120.

Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella tornata successiva. In caso diverso, e non più tardi della tornata successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Se il Governo dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario ai termini del seguente art. 121, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

441. Ritardo della dichiarazione del Governo — 442. Risposta immediata — 443. Rifiuto motivato — 444. Momento del rifiuto — 445. Ministero precedente — 446. Autorità giudiziaria.

441. — Due sono i momenti in cui il Governo deve fare la sua dichiarazione relativa allo svolgi-

mento di una interpellanza: quello della lettura e il giorno successivo.

Avvenne però sovente che il Governo si scordasse di fare codesta dichiarazione. Nel 15 e nel 21 marzo 1892 i dep. Galimberti e Mirabelli, ad esempio, lamentarono che il Governo non avesse ancor dichiarato se accettava due interpellanze da essi rispettivamente presentate nientemeno che il 1° ed il 3 dicembre 1891.

In occasione di siffatte lamentanze (13 giugno 1890) il presidente della Camera, cui venivano rivolte, rispose: « L'obbligo mio è soprattutto di dare esatta comunicazione alla Camera ed al Governo delle varie domande d'interpellanza e d'interrogazione; ma una volta che le ho comunicate, il Governo sa che il regolamento gli impone di rispondere entro ventiquattr'ore se le accetta: se il Governo non obbedisce al regolamento, ogni deputato ha il diritto di domandarne l'osservanza. »

Ma di questa risposta non si appagava il deputato Brunialti il quale osservava che incombe al presidente di richiamare tutti all'osservanza del regolamento.

442. — Le dichiarazioni che il Governo può fare sono le seguenti: rispondere subito, il giorno successivo od un altro prima del lunedì in cui verrebbe la volta dell'interpellanza, il lunedì in cui viene a cadere la interpellanza, rimandarla oltre il turno ordinario, e infine respingerla.

Alla dichiarazione del Governo di rispondere subito non può essere mossa nessuna opposizione; giacchè la risposta immediata è di diritto. Lo svolgimento immediato poi non richiede nessun consenso da parte della Camera, poichè non turba l'ordine del giorno, essendo previsto dal regolamento; e quindi crediamo che erroneamente siasi ricorso ad una votazione per alzata e seduta (mentre se si fosse trattato di mutare l'ordine del giorno avrebbe dovuto farsi a scrutinio segreto) il 27 giugno 1891 per autorizzare l'immediato svolgimento della interpellanza del dep. Brin sul rinnovamento della triplice alleanza.

Pure di diritto è la risposta nel giorno successivo; ma all'interpellante dev'essere data facoltà di richiedere la risposta immediata.

Questa facoltà è implicita nella disposizione, giacchè il consentimento del Governo, del quale essa parla, implica la richiesta da parte dell'interessato.

Il Governo può dichiarare di rispondere nella tornata ordinaria del lunedì quando verrà la volta dell'interpellanza. Anche in questo caso dev'essere lecito all'interpellante di richiedere una risposta più sollecita. E può richiederla anche quando l'interpellanza sia già stata assegnata al lunedì (26 novembre 1891). Ma in nessuno di questi casi la sua domanda potrà essere sottoposta al giudizio della Camera, tale giudizio potendosi invocare solamente nei casi previsti dal secondo capoverso dell'articolo.

443. — A norma di questo secondo capoverso il Governo può respingere la interpellanza o rimandarla oltre il suo turno. In tali casi, contrariamente a quello che abbiámò osservato a proposito delle interrogazioni (n. 416), il rifiuto o la proposta di differimento devono essere motivati, perchè la Camera deve pronunziarsi su di essi ove l'interpellante chieda invece che lo svolgimento abbia luogo subito oppure segua in un giorno diverso da quello indicato dal Governo.

444. — I motivi del rifiuto o del differimento devono essere esposti al momento in cui il Governo dichiara se e quando intenda rispondere.

Una volta accettata una interpellanza e stabilito il giorno per lo svolgimento, il rifiuto non è ammissibile, sebbene il presidente del Consiglio Giolitti, nella tornata 7 maggio 1893, abbia sostenuto il contrario; e un differimento singolo o collettivo, dedotto, per esempio, dalla necessità di condurre a termine altre discussioni trascende i confini di questo articolo per rientrare nelle derogazioni al regolamento sulle quali ci intratterremo al n. 448.

445. — Il 6 aprile 1894 il presidente del Consiglio, Crispi, ricusò di rispondere ad interpellanze ch'erano state presentate durante il precedente Ministero affermando che le responsabilità sono personali e che non si poteva proporre alcuna censura per un Gabinetto che più non esisteva, ed il presi-

dente della Camera invitò gl'interpellanti a rinnovare, se credevano, le loro domande, osservando: « Probabilmente il Governo accetterà [quelle interpellanze che hanno tratto all'azione del Governo quale ente continuativo; ma vi sono interpellanze che riguardano solamente fatti speciali propri della cessata amministrazione e per questi evidentemente il Governo non può impegnarsi a rispondere. »

446. — Quando concernano fatti che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari (23 maggio 1890) o sieno sottoposti all'esame della Giunta delle elezioni (8 e 9 aprile 1897) il Governo ordinariamente rifiuta le interpellanze; ma non sempre le interpellanze si riferiscono agl'identici fatti soggetti al giudizio del magistrato ordinario o alla Giunta.

E anche quando vi sia tale identità, è a notare che la responsabilità politica del Governo non ha a che fare con la responsabilità giuridica delle persone che hanno avuto parte in quei fatti.

Osservava a questo proposito il dep. Bonghi nella tornata 2 maggio 1891: « L'autorità giudiziaria discuterà cosa ben diversa da quella che discutiamo noi: l'autorità giudiziaria deve giudicare sui singoli reati che sono avvenuti; ma oltre questa questione c'è una questione politica e sociale che interessa noi principalmente. » E lo stesso ministro dell'interno replicava ai deputati Giolitti e Bovio, che in quella circostanza avevano obbiettato non

doversi pregiudicare l'azione del magistrato: « Io ho tanta fede nel senno dei deputati che svolgeranno le interpellanze, che spero essi non toccheranno i fatti che possono interessare i magistrati. Giudicate l'azione del Governo! »

### Art. 121.

Il lunedì d'ogni settimana è riservato allo svolgimento delle interpellanze, secondo l'ordine loro di presentazione, tranne che per deliberazione della Camera e su proposta dell'interpellante sia fissato un giorno anteriore. Le interpellanze avranno la precedenza su ogni altro argomento all'ordine del giorno, eccetto le interrogazioni.

L'interpellante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirato la sua interpellanza.

447. Deroga — 448. Unanimità — 449. Tornate antimeridiane — 450. Raggruppamento — 451. Urgenza — 452. Precedenza — 453. Decadenza.

447. — Non ostante questa assoluta e precisa disposizione, nel primo decennio della sua attuazione, sopra 157 lunedì utili, soltanto 81 vennero dedicati alle interpellanze; degli altri, 4 vennero dedicati all'esposizione finanziaria, 27 ai bilanci e 45 ad altri disegni di legge.

Molte volte vennero concesse in compenso altre tornate (8, 15 e 22 giugno 1891, 28 gennaio e 2 febbraio 1892, 2, 18 febbraio e 4 marzo 1893, 14 dicembre 1894 e 26 novembre 1896). Anzi nel periodo dal 3 al 17 marzo 1891 una serie di tornate continue furono impiegate quasi esclusivamente in interpellanze.

448. — Al pari delle altre derogazioni al regolamento anche questa, come si osservò al n. 55, non può essere consentita se non dalla unanimità della Camera. In caso contrario essa non è legittima se non quando sia presentata e trattata come una mozione.

449. — S'intende che la tornata assegnata alle interpellanze è la ordinaria; di guisa che se il lunedì ci fosse una tornata antimeridiana, le interpellanze non potrebbero svolgersi in essa che in seguito ad espressa deliberazione della Camera, quale venne presa il 1º giugno 1891.

450. — Lo svolgimento delle interpellanze deve seguire secondo l'ordine della loro presentazione; ma a tale ordine si deroga per le stesse ragioni per cui si può alterare l'ordine delle interrogazioni (n. 412).

Tra queste ragioni vi è il raggruppamento. E poichè esso pregiudica il diritto di precedenza, il dep. Vollarò de Lieto propose, nel 1892, che un

solo deputato possa svolgere le interpellanze raggruppate; ma la commissione del regolamento (Documento XXII) osservò che « tale metodo lederebbe il buon diritto dei primi e più vigili interpellanti e potrebbe nella pratica impedire che le interpellanze venissero svolte dai membri dell'opposizione. » Sugerì per altro di limitare l'inconveniente con la seguente disposizione, sulla quale la Camera non ebbe occasione di pronunciarsi: « Le interpellanze potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente quando sieno presentate a non oltre tre giorni di distanza dalla prima di esse. »

451. — Non si potrebbe alterare l'ordine di presentazione sotto colore dell'urgenza, per le stesse ragioni svolte al n. 434 a proposito delle interrogazioni.

Nella tornata 6 maggio 1901 infatti osservava il dep. Stelluti Scala: « Non credo che sia regolare di stabilire che una determinata interpellanza possa precedere le altre a danno di quelli che hanno già acquisito un diritto. È vero che il nostro regolamento dà facoltà al Governo di rispondere quando creda, ma evidentemente perchè possa rispondere in altro giorno e senza turbare il diritto acquisito dagli altri. Dico questo anche per difesa d'un mio diritto; sono sei mesi che aspetto per svolgere una mia interpellanza ! Se il Governo avesse la facoltà di fare precedere alle altre tutte quelle interpellanze che crede, potrebbe rendere nullo o ridicolo il diritto d'interpellanza. »

E il presidente rispondeva: « Il regolamento dice che quando l'interpellanza è urgente si può svolgere subito o nella tornata successiva, ma non nella tornata di lunedì con precedenza sulle interpellanze già iscritte nell'ordine del giorno. » E confermava tale giudizio nelle tornate 9 e 10 dicembre 1901.

452. — Nemmeno l'inciso relativo alla precedenza fu sempre osservato. E fu violato non per deliberazione di tutta, nè di parte della Camera, ma per effetto di quelle votazioni tacite indirette delle quali abbiamo parlato al n. 338.

Per esse ebbero la precedenza sulle interpellanze: svolgimento di proposte di legge (9 marzo 1891, 5 dicembre 1898, 30 gennaio 1899 e 12 marzo 1900); discussioni di disegni di legge (9 marzo 1891, 1° febbraio 1892, 14 febbraio, 5 dicembre 1898 e 10 dicembre 1900); votazioni segrete (18 maggio 1891, 17 aprile 1893); terze letture (18 marzo 1891); e verificazioni di poteri (17 aprile 1893, 2 febbraio 1901); di modo che talvolta (5 dicembre 1898) o rimase ben poco tempo per le interpellanze o non ne rimase affatto (1° febbraio 1892 e 17 aprile 1893).

453. — Il secondo capoverso di questo articolo fu applicato quando (4 marzo 1893) per essersi assegnata alle interpellanze una tornata speciale, veniva a mancare la presunzione della rinunzia.

Se l'assenza è soltanto momentanea non trae

seco che uno spostamento di turno (29 febbraio 1892, 1° aprile 1893).

Essa non dà luogo al ritiro quando, giustificandola, l'interpellante chieda il differimento dell'interpellanza.

Richiamansi in proposito le osservazioni fatte al n. 423 aggiungendo per altro che nel 16 marzo e nel 30 novembre 1891 vennero differite interpellanze in seguito a semplici telegrammi; mentre nel 25 marzo 1891 ne venne dichiarata decaduta una perchè l'interpellante non aveva invocato nessun legittimo impedimento.

### Art. 122.

Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno venir raggruppate e svolte contemporaneamente all'infuori del loro ordine di presentazione.

454. Riferimento — 455. Raggruppamento d'interpellanze e interrogazioni.

454. — Il raggruppamento può essere proposto tanto dal presidente della Camera (21 marzo 1892) quanto da uno degl'interpellanti (28 marzo 1892).

Veggasi quanto fu ricordato al n. 450 a proposito degl'inconvenienti del raggruppamento e dei mezzi proposti per eliminarli.

455. — Il raggruppamento, non ostante il silenzio del regolamento, ha luogo per consuetudine, affermata dal presidente il 25 novembre 1895, anche tra interrogazioni ed interpellanze che concernano lo stesso argomento.

Si segue in tal caso uno di questi procedimenti: o si dà la precedenza alle interpellanze (30 gennaio 1893, 24 febbraio 1894, 8 e 9 dicembre 1896, 8 aprile 1897 e 5 marzo 1900) ed allora gl'interpellanti le svolgono; poi rispondono i ministri; indi replicano gl'interroganti e da ultimo gl'interpellanti; o si dà la precedenza alle interrogazioni (26 gennaio 1893 e 2 luglio 1900) e allora parla per il primo il ministro poi replicano gl'interroganti ed infine parlano gl'interpellanti.

### Art. 123.

Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni si tien conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.

456 e 457. Presentazione della mozione.

456. — Il secondo capoverso esclude che possa presentare una risoluzione l'interpellante che si dichiara soddisfatto. Non furono infatti in tali condizioni ammesse le mozioni che erano state presentate dai deputati Morana e Pozzolini nelle tornate 27 gennaio 1877, 10 maggio 1883 e 3 maggio 1888.

457. — Il quarto capoverso fu introdotto il 15 giugno 1887 affinchè, come disse il relatore Bonghi « la Camera non sia impedita dall'esprimere il suo pensiero sopra il tema che le è stato posto innanzi ed il paese non resti sotto l'impressione che l'interpellante abbia ragione quando soltanto non gli si è potuto rispondere. »

In applicazione di questa disposizione, nel 5 dicembre 1891, il dep. Curioni presentò una mozione in seguito ad interpellanze dei deputati Bovio e Cavallotti sulla politica ecclesiastica.

### Mozioni.

458. Cenno storico.

458. — Specialmente nei primordi della Camera subalpina sorgevano improvvisamente proposte che si discutevano subito o si mandavano agli uffizii secondo la ragione politica poteva in quel momento consigliare.

Questo stato di cose si protrasse sino al 17 dicembre 1887 in cui la commissione per il regolamento presentava la seguente proposta: « Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il presidente non la leggerà in seduta pubblica se prima tre uffici non ne avranno autorizzato la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

« Dopo la lettura la Camera, udito il proponente ed il Governo, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme fissate dal Capo XII. »

Questa disposizione era raccomandata alle seguenti considerazioni: « Mancava nel nostro regolamento una procedura speciale e sollecita per quelle mozioni, che non hanno carattere di disegni di legge nè si riferiscono all'ordine del giorno o dei lavori, che ciascun deputato intenda presentare senza farle precedere da un'interpellanza.

« Le disposizioni che vi sottoponiamo tendono a colmare codesta lacuna; esse s'informano al duplice scopo, di rispettare in ciascun deputato il diritto di farsi iniziatore d'una mozione e nel tempo stesso di preservare la Camera dalla presentazione di mozioni di così poca importanza che non abbiano neppure l'adesione o l'appoggio di un ristretto numero di deputati. »

La Camera approvò la nuova disposizione il 28 febbraio 1888; ma ben presto le mozioni presero tale ampiezza che convenne disciplinarle più minu-

tamente, ciò che la Camera fece il 18 dicembre 1890 approvando le disposizioni che si trovano tuttora nel regolamento.

### Art. 124.

Una mozione può esser proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

459. Mozioni d'ordine — 460. Mozioni del Governo e del presidente.

459. — Con questo e i successivi articoli si sono disciplinate tutte quelle proposte che costituiscono l'esercizio del diritto, sia d'ispezione che di stimolo verso il potere esecutivo; ma ne rimangono escluse non solo quelle relative all'ordine del giorno, delle quali ci siamo occupati al n. 120, ma altresì quelle altre che concernono l'azione propria della Camera.

Queste ultime vengono ordinariamente promosse dal presidente in conseguenza delle comunicazioni demandategli dall'art. 33. E possono altresì venire promosse da deputati sia in esecuzione di quelle comunicazioni sia per altre circostanze.

Di regola sovra di esse si raccoglie il consenso dell'assemblea, ed infatti il 17 dicembre 1901 potè

essere ammessa (senza la preventiva iscrizione nell'ordine del giorno e la votazione prescritta dall'art. 76) la immediata discussione della mozione relativa alla revocazione della censura inflitta al dep. Ferri.

Ma quando non si avesse l'accordo dell'intiera assemblea, sarebbe necessario seguire anche per le mozioni che sorgano improvvisamente il procedimento ordinario, come vedremo al numero successivo.

460. — L'articolo regola le mozioni di iniziativa dei deputati; ma non quelle che possano venire promosse dal Governo o dal presidente della Camera, giacchè, per il carattere costituzionale di entrambi, (l'uno e l'altro rappresentando la maggioranza della Camera) non si può dubitare ch'essi possano presentare direttamente mozioni alla Camera.

Esempi di simile iniziativa, per parte del Governo, la mozione presentata il 29 marzo 1900 dal presidente del Consiglio Pelloux per la riforma del regolamento della Camera e quella del presidente del Consiglio Crispi presentata il 2 giugno 1894 per la nomina di una commissione finanziaria.

Per parte del presidente, il quesito da esso presentato alla Camera il 17 dicembre 1889 sulla scarcerazione del dep. Sbarbaro e la mozione del 3 marzo 1890, riprodotta al n. 65, sulla pubblicazione del resoconto ufficiale.

Nessuna norma direttiva si può trarre nè da quest'ultima, che non venne mai recata innanzi alla Camera, nè da quella del presidente del Consiglio Pelloux che fu approvata senza che venisse iscritta nell'ordine del giorno, nè assoggettata a discussione.

Per quella relativa alla scarcerazione del deputato Sbarbaro non si può dire che siasi seguita la procedura delle mozioni, perchè mentre venne presentata e discussa improvvisamente, senza iscrizione nell'ordine del giorno, fu poi rimandata agli uffici.

Soltanto per quella presentata dal presidente del Consiglio Crispi si seguì il procedimento regolare, essendosi iscritta nell'ordine del giorno e regolarmente discussa ed approvata.

### Art. 125.

Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del capitolo XIII.

La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongono.

461. Comunicazione — 462. Sospensiva e pregiudiziale — 463 e 464. Ritiro — 465. Opposizione — 466. Contraddizione — 467. Ordini del giorno.

461. — A differenza delle interrogazioni e delle interpellanze, vi sono due momenti per la comunicazione delle mozioni a seconda del modo in cui vengono presentate.

Se vengono presentate con dieci firme, vanno lette in fine di seduta insieme alle altre istanze dei deputati; in caso contrario in fine di seduta ne viene dato semplicemente l'annunzio e la lettura si fa poscia in principio di seduta dopo l'autorizzazione degli uffici.

Dato però il carattere della mozione, la quale trae seco necessariamente una discussione, non si potrebbe ricusare al presidente la facoltà di differire la lettura di una mozione al momento più opportuno; in modo da poter far precedere accordi relativi al giorno in cui potrà farsi luogo alla discussione; affinchè la lettura non giunga di sorpresa alla Camera.

Trattasi evidentemente di una di quelle facoltà che sfuggono a qualunque disciplina e l'uso delle quali dipende dall'accorgimento e dalla sagacia del presidente. Prima cura del quale dev'essere quella di far sì che la sua prudenza non abbia a produrre maggiore perturbamento di quello ch'essa era diretta ad evitare, assicurando alla dilazione il consenso dei presentatori della mozione.

462. — Contro la mozione il Governo non può opporre quel rifiuto di rispondere che gli è consentito dagli articoli 115 e 120, per le interrogazioni e le interpellanze. Il solo dibattito che si può fare al momento della lettura concerne il giorno della discussione; ma la commissione del regolamento ritenne che non fosse giusto circoscriverlo in tal modo e nel 25 marzo 1892 (Doc. XXII) propose di aggiungere: « La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte anche al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. » Fino ad ora per altro tale proposta non fu introdotta nel regolamento.

La determinazione del giorno per lo svolgimento dev'essere fatta dalla Camera affinchè non avvenga, come il 3 febbraio 1893, che una mozione abbia un doppio svolgimento.

463. — Il ritiro d'una mozione può essere chiesto in qualunque momento ma non quando sulla medesima sia già stata iniziata la votazione, a' termini dell'art. 104. Perciò non avrebbe potuto essere consentito il 6 febbraio 1901 per la mozione sullo scioglimento della Camera del lavoro di Genova, quand'anche non fosse sorta opposizione sul ritiro medesimo.

464. — Quando più sieno i firmatari della mozione, basterà che le dichiarazioni di ritiro facciano venir meno le dieci firme perchè il ritiro sia ritenuto valido.

465. — Nei due casi in cui fu contrastato il ritiro di una mozione, vale a dire nelle tornate 12 maggio 1896 e 6 febbraio 1901, la opposizione fu presentata per iscritto; ma riteniamo che potrebbe anche farsi oralmente non essendo dal regolamento richiesto lo scritto, e d'altronde la proposta di ritiro potendo sorgere inopinatamente.

466. — Nell'ultima delle surrichiamate tornate si sostenne una specie di ritiro di diritto, per la contraddizione che si manifestava tra la mozione e un emendamento aggiuntivo ch'era già stato approvato; ma esso non fu consentito. Evidentemente la contraddizione, come avemmo già occasione di vedere al n. 300, sorgeva da ciò, che l'emendamento, sebbene aggiuntivo, era in sostanza sostitutivo dell'intera mozione, ossia costituiva una nuova mozione, onde non avrebbe potuto essere posto a partito come emendamento.

467. — Il ritiro della mozione fa cadere necessariamente gli emendamenti che ad essa si riferiscono; ma non può dirsi altrettanto degli ordini del giorno motivati, i quali hanno con la mozione un rapporto di affinità ma non di dipendenza involgendo temi diversi da quello della mozione.

Ed infatti, ritirate il 22 dicembre 1890 ed il 27 febbraio 1892 due mozioni dei deputati Pantano e Perrone, furono nondimeno posti a partito gli ordini del giorno che alle mozioni stesse erano stati contrapposti.

## Art. 126.

Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

## Art. 127.

Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gl'interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione, subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

468. Precedenza della mozione — 469. Raggruppamento —  
470. Interrogazioni.

468. — Nel 18 dicembre 1890, in cui fu approvata la presente disposizione, il dep. Roux so-

stenne che dovesse essere rispettato l'ordine di presentazione a favore degli interpellanti anche in confronto di chi avesse dopo di lui presentato una mozione, ma il relatore, Bonghi, non consentì l'emendamento, che venne abbandonato, osservando che doveva darsi la precedenza a chi aveva presentato la mozione « perchè egli non ha fatto una semplice domanda, ma ha presentato una soluzione ed ha assunto perciò maggior responsabilità e poi perchè gioverà che la Camera si abitui a preferire le mozioni alle interpellanze. »

469. — Mentre per il raggruppamento delle interpellanze il regolamento richiede il consenso della Camera, per quello di interpellanze e mozioni non reca nessuna prescrizione, quasi esso si effettuasse automaticamente.

Si deve concludere che vi è o una superfluità nell'art. 122 od una lacuna in questo; giacchè *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*.

470. — Nel raggruppamento, non ostante il silenzio del regolamento, possono comprendersi anche le interrogazioni.

Ne completeremo quindi le norme con le parole pronunziate dal presidente il 4 febbraio 1901, in cui per la prima volta, a mozioni ed interpellanze erano raggruppate anche interrogazioni: « Primo a parlare dev'essere l'onorevole Daneo, che svolgerà la sua mozione; poi ver-

ranno gl'interpellanti i quali hanno rinunciato alle loro interpellanze. Dopo di essi vengono coloro che si sono specialmente iscritti sulla mozione. Dopo di questi risponderà il Governo, e quindi darò facoltà di parlare agl'interroganti, i quali, secondo il regolamento, sono ammessi a dichiarare se siano soddisfatti o no delle risposte del Governo.

« In seguito il proponente la mozione, ai termini dell'art. 129, prima della chiusura della discussione, avrà diritto di parlare; e da ultimo, chiusa la discussione, si procederà alla votazione. »

### Art. 128.

Gli articoli 90 e 91 si applicano alla discussione delle mozioni.

L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato non hanno nella votazione la precedenza sulle mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

471. Osservazioni di forma — 472 e 473. Ordini del giorno — 474 e 475. Pregiudiziale e sospensiva — 476. Divisione.

471. — Una volta che erasi determinato, sebbene prematuramente, nell'art. 125, che le mozioni si discutono *secondo le norme del Capo XIII*, tornava inutile richiamare qui alcune soltanto di quelle norme.

Molto più che esse non furono richiamate troppo a proposito perchè l'art. 90 comprende, oltre gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi che non hanno applicazione alle mozioni. Sarebbe stato assai meglio principiare quest'articolo con la dichiarazione generica dell'art. 125, facendo poi seguire le norme che fanno eccezione a quelle del Capo XIII.

È vero che il 6 febbraio 1901 il presidente ritenne che l'art. 128 regoli esclusivamente il procedimento delle interpellanze e mozioni raggruppate e che per esso si richiamino soltanto gli articoli 90 e 91, ma simile interpretazione non sembra in nessun modo giustificata.

472. — Mentre, secondo il procedimento ordinario, la votazione degli ordini del giorno precede quella sul soggetto della discussione, in quello delle mozioni viene data la precedenza alla mozione perchè, com'ebbe ad affermare il presidente nella tornata 16 febbraio 1889, « sarebbe illusorio il diritto di un deputato di presentare la mozione se la Camera non dovesse essere condotta a deliberare sulla medesima. »

473. — Tale precedenza non esclude tuttavia che si faccia luogo alla votazione di ordini del giorno, analogamente a quanto si è osservato al n. 467 per il ritiro delle mozioni. Infatti nella tornata 12 aprile 1897, dopo la reiezione di una mozione, fu approvato un ordine del giorno di fiducia.

474. — Nè sono da confondersi o equipararsi agli ordini del giorno le proposte pregiudiziali e sospensive le quali, nonostante l'avviso, (proprio per escludere una sospensiva) espresso dal presidente il 6 febbraio 1901, come si notò al n. 471, devono ritenersi ammissibili e per l'inciso dell'art. 125: *secondo le norme del cap. XIII*, e per lo spirito e la lettera della proposta fatta il 25 marzo 1892 (Documento XXII) dalla commissione del regolamento, quella cioè di aggiungere, come vedemmo al numero 462: « La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte *anche* al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. »

Quasi non fosse bastato quell'*anche* a dimostrare il pensiero della commissione, essa soggiungeva nella relazione: « Con ciò non è impedito di svolgerle il giorno della discussione. Le ragioni che possono avere indotto la Camera a respingere la prima volta una questione sospensiva o pregiudiziale contro una mozione possono infatti essere mutate così da indurla ad accoglierle quando la mozione le venga effettivamente innanzi per la discussione. »

475. — La sospensiva per altro non deve avere i caratteri dell'ordine del giorno e molto meno di una nuova mozione, come quella sulla costituente ed il *referendum* presentata il 23 marzo 1900 dal dep. Pantano a proposito di una mozione diretta a modificare il regolamento della Camera, altrimenti

dev'essere presentata, svolta e votata in tempi e modi diversi.

476. — L'ultimo capoverso dell'articolo costituisce una superfluità pericolosa. Una superfluità perchè la divisione, come abbiamo dimostrato al n. 303, si risolve in un emendamento parzialmente soppressivo, e quindi proponibile per effetto del primo capoverso del presente articolo; pericolosa perchè la sua inclusione nel procedimento delle mozioni può far sorgere il dubbio ch'essa rimanga esclusa nei casi in cui non è espressamente richiamata mentre deve ritenersi il contrario, come nel luogo anzidetto abbiamo cercato di dimostrare.

### Art. 129.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capitolo XIII.

La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

477, 478 e 479. Osservazioni di forma.

477. — Il primo capoverso è un'oziosa ripetizione dell'inciso finale del primo capoverso dell'art. 125 e del primo capoverso dell'articolo precedente.

478. — Anche il secondo capoverso può ritenersi superfluo, perchè, una volta ammessi gli emendamenti, va da sè ch'essi si discutano dopo la discussione generale.

479. — Il terzo capoverso è superfluo se significa che il proponente ha diritto di parlare una volta; giacchè questo diritto gli fu già riconosciuto e con precedenza, dall'art. 127; ed è troppo vago se con esso s'intende accordare il diritto di replica; giacchè tale diritto dovrebbe essere contenuto nei limiti necessari a dichiarare se mantenga o ritiri la mozione, altrimenti il proponente potrà fare un secondo discorso senza alcuna limitazione, contrariamente al principio generale stabilito dall'art. 79.

### Art. 130.

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

480. Osservazioni di forma — 481. Votazione.

480. — Richiamando quanto sul carattere intrinseco degli emendamenti avemmo occasione di dire al n. 300, ci limiteremo a poche osservazioni sopra questo articolo.

In esso si sono amalgamate disposizioni diverse, vale a dire alcune relative all'ordine, con altre che concernono il modo della votazione degli emendamenti, creando tra di esse una correlazione che in realtà non esiste.

L'ordine della votazione viene determinato dall'avverbio *prima* che trovasi nel primo inciso. Questo inciso corrisponde perfettamente alle norme comuni che regolano la votazione degli emendamenti, la quale deve precedere quella della proposizione principale cui si riferiscono. La disposizione riferendosi al solo emendamento aggiuntivo implica naturalmente che la norma contraria deve seguirsi per gli altri emendamenti, escluso il divisivo per il quale vi ha un'espressa disposizione nell'ultimo capoverso dell'art. 128.

Il posporre la votazione degli emendamenti soppressivi e sostitutivi a quella della mozione è una necessaria conseguenza del concetto espresso nell'or richiamato articolo 128, secondo il quale la Camera deve assolutamente pronunciarsi sulla mozione che qui, con poca proprietà e minor precisione, si chiama principale.

Questo sconvolgimento della norma comune, secondo la quale l'emendamento deve votarsi prima della proposizione cui si riferisce, crea una singolare situazione.

Se la mozione viene approvata, si passerà regolarmente alla votazione degli emendamenti sostitutivi e soppressivi; ma se viene respinta gli emen-

damenti dovrebbero logicamente cadere non potendosi emendare una proposizione che non esiste più.

Non potendosi venire a questa conseguenza, bisogna dare agli emendamenti un carattere autonomo e foggiarli ad ordini del giorno, come avvenne infatti il 22 marzo 1901 quando, per la prima volta, si presentò il caso di emendamenti ad una mozione ch'era stata respinta.

481. — In quanto al modo di votazione, quello stabilito per gli emendamenti aggiuntivi e soppressivi è il solo che si possa seguire.

Non è così dei sostitutivi, per i quali si sarebbe potuto evitare una doppia votazione stabilendo di porre senz'altro a partito l'inciso che si propone di sostituire. Ove questo sia approvato, la sostituzione è già avvenuta, ove venga respinto rimane l'inciso che si voleva sostituire con un altro.

A favore del metodo inglese, che fu seguito nel secondo capoverso, si adduce che per esso la Camera può respingere e l'emendamento e l'inciso cui si contrappone; ma la reiezione di quest'ultimo implica una proposta di soppressione che, a nostro avviso, manca nel caso dell'emendamento sostitutivo.

### Art. 131.

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve esser fatto a parte da ogni altra discussione.

482. Significato dell'articolo.

482. — Ragioni di ordine che facilmente si comprendono hanno consigliato questa disposizione, che fu introdotta dalla Camera il 28 febbraio 1888. Essa per altro non impedisce che interrogazioni, interpellanze e mozioni vengano svolte il giorno in cui trovasi iscritto un altro argomento; ma la discussione relativa dovrà essere compiuta e chiusa prima che si dia mano all'argomento stesso; per modo che le due discussioni rimangano distinte ed indipendenti.

## CAPO XVII.

### Delle proposte d'iniziativa parlamentare.

483. Firme numerose.

483. — Non di rado vengono presentate alla Camera proposte sottoscritte da ingente numero di deputati. A centottanta sommavano i firmatari di una mozione presentata il 14 marzo 1898 dal deputato G. Baccelli per ottenere che venisse iscritto nell'ordine del giorno un disegno di legge.

Contro questo costume, che lo stesso deputato G. Baccelli nel 21 giugno 1897 aveva condannato equiparandolo ad un pronunciamento, sorsero in ogni tempo voci di biasimo. Prima quella del deputato Valerio che nel 12 agosto 1862, riferendosi ad

una proposta di legge sottoscritta da 147 deputati, ebbe a dire: « Se i proponenti fossero tutti presenti, si potrebbe dire che si è presentata una legge già votata, ciò che è incostituzionale. »

Nell'8 dicembre 1882 poi, tra altre proposte, il dep. Lazzaro svolse la seguente: « Nessuna proposta d'iniziativa parlamentare potrà essere sottoscritta da un numero di deputati maggiore di quello richiesto per appoggiare gli emendamenti. » Ma la Camera non ebbe occasione di pronunziarsi su questa proposta e continuò a trovarsi innanzi proposte raccomandate da numerose firme.

### Art. 132.

Nessuna proposta di legge di iniziativa di uno o più deputati potrà essere letta in seduta pubblica prima che gli Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura. Perchè questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia consentita da tre Uffici almeno.

484. Annuncio — 485. Omissione dell'invio agli uffici.

484. — Le proposte d'iniziativa parlamentare vengono trasmesse al presidente il quale si limita ad annunciarne la presentazione senza esporne il soggetto.

485. — Fu talvolta omissa l'invio agli uffici di tali proposte e precisamente nelle tornate: 27 ottobre 1849 di una del dep. Baralis per accordare

la cittadinanza sarda ai cittadini di Oporto; 2 dicembre 1868 di una del dep. Palasciano sulla neutralità dei feriti dei corpi sanitari; e 27 novembre 1889 di una del dep. Villa per dichiarare monumento nazionale il sepolcro Cairoli in Groppello; perchè, secondando l'unanime consenso, il Governo dichiarò di farle proprie.

### Art. 133.

Allorchè l'autorizzazione è concessuta, il Presidente ordina la lettura pubblica, e quindi la Camera fissa il giorno dello svolgimento.

486. Omissione della lettura — 487. Accordi col Governo.

486. — Fu omessa altresì la lettura quando si trattò di una proposta di legge molto voluminosa, come quella del dep. PIANCIANI, sull'amministrazione comunale e provinciale, che avrebbe dovuto leggersi nella tornata 5 marzo 1866.

487. — Per stabilire il giorno dello svolgimento si richiede che siano presenti il proponente ed il ministro interessato e però si ritarda la lettura o la determinazione dello svolgimento sino a che si abbia la presenza o l'accordo di entrambi; il consenso del Governo essendo richiesto, come si vedrà nell'articolo successivo, non per semplice cortesia ma per il proficuo andamento dei lavori parlamentari.

## Art. 134.

Nel giorno indicato, il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

488. Omissione dello svolgimento — 489. Pregiudiziale —  
490. Consenso del Governo — 491. Divisione — 492.  
Ritiro.

488. — Lo svolgimento può essere fatto *pro forma* od anche omesso quando si tratti di proposte di legge che già lo ebbero in una precedente sessione, come venne solennemente affermato nelle tornate 14 e 17 novembre 1850 e poi costantemente praticato. Anzi il presidente, nella tornata 26 novembre 1900, estendeva il principio ai passaggi di legislatura; accettando inoltre l'incarico di eleggere la commissione che doveva esaminare la proposta di legge di cui si trattava per poter così riconfermare la commissione che nella legislatura precedente aveva già presentato la relazione.

489. — Sorse qualche volta il dubbio, se possa opporsi la pregiudiziale o la sospensiva ad una proposta di legge all'atto del suo svolgimento; ma, nelle tornate 24 aprile 1866 e 1° giugno 1867, la Camera

eliminò tale dubbio pronunziandosi sulla pregiudiziale. E di vero, se la eccezione pregiudiziale e la proposta sospensiva possono opporsi a qualunque proposta, mal si comprende come potrebbero esserne escluse quelle d'indole legislativa promosse da deputati.

Nè si può far questione di momento processuale quando è ammesso, come abbiamo visto ai nn. 322 e 474, che possano elevarsi al primo stadio in cui si presentano i disegni di legge e le mozioni.

490. — Al n. 487 abbiamo avvertito come sia giusta la consuetudine di concertare col Governo il giorno dello svolgimento di una proposta di legge. A quella consuetudine segue l'altra che, dopo lo svolgimento, il Governo dichiara se consenta o no ch'essa sia presa in considerazione.

Contro questa consuetudine si elevarono obiezioni fino dall'8 giugno 1848, e nel 24 febbraio 1865 il dep. Crispi osservava: « L'onorevole Melchiorre doveva ricordarsi che tre sono gli enti giuridici che costituiscono la potestà legislativa, che tutti hanno il diritto d'iniziativa, che lo esercitano con piena indipendenza, e che però non è vietato al Parlamento di discutere e votare una legge, salvo poi al potere regio di accettarla o respingerla. »

E nel 5 aprile 1867 il ministro Depretis osservava che il potere esecutivo non rimane punto vincolato dal voto della Camera col quale una proposta di legge sia non già approvata ma semplicemente presa in considerazione.

491. — Nella tornata 21 maggio 1890 fu per la prima volta mosso il dubbio che non si possa chiedere la divisione di una proposta al momento in cui è sottoposta alla considerazione della Camera; ma non venne deciso essendo stata ritirata quella parte della proposta sulla quale cadeva il contrasto.

La questione si ripresentò il 12 marzo 1891 ma il presidente non ammise la divisione osservando ch'essa era inammissibile non essendo in votazione i termini della proposta.

492. — Quando una proposta sia stata presa in considerazione essa esce dalla potestà del proponente e rientra in quella della Camera, come affermava il dep. Pisanelli nella tornata 18 marzo 1865, e quindi il proponente non può più ritirarla senza il consenso della Camera; la quale infatti nell'anzidetta tornata si opponeva al ritiro di una proposta d'iniziativa parlamentare.

## CAPO XVIII.

### Delle inchieste parlamentari.

493. Cenno storico.

493. — L'importanza assunta dalle inchieste e le difficoltà suscitate dalla loro introduzione indusse la commissione del regolamento del 1868 a disciplinarle con i seguenti tre articoli intorno alla cui applicazione non si manifestò mai alcun dissenso.

### Art. 135.

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

### Art. 136.

Allorchè la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante schede come all'articolo 13.

La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

### Art. 137.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

## CAPO XIX.

### Delle deputazioni e degli indirizzi.

### Art. 138.

Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

494. Sorteggio delle Deputazioni — 495. Numero dei componenti — 496. Presidenza.

494. — Convien distinguere le deputazioni ordinarie dalle straordinarie; e le prime in periodiche e non periodiche.

Ordinarie periodiche sono quelle che si formano ogni anno per: recare gli augurî di capo d'anno alle LL. MM. e per assistere ai funerali dei Re defunti.

Ordinarie non periodiche, quelle che devono recare al Re l'indirizzo della Camera in risposta al discorso della Corona e quelle costituite per accompagnamenti funebri.

Straordinarie poi sono le deputazioni nominate per assistere ad inaugurazioni di monumenti od altre solennità. Per queste ci richiamiamo a quanto fu detto al n. 132.

Si estraggono a sorte tutte; tranne quelle che devono rappresentare la Camera fuori di Roma: giacchè, meno casi eccezionali, esse vengono costituite con i deputati della Provincia nella quale ha luogo la cerimonia.

495. — Non vi hanno norme fisse nè per il numero nè per la qualità dei componenti le deputazioni.

Non ve ne hanno nemmeno per la composizione delle deputazioni periodiche. Per esempio, per presentare alle LL. MM. gli augurî di capo d'anno fu-

rono sorteggiati nel 1870 venti deputati, sedici nel 1867, dodici nel 1880, nove negli anni successivi.

E per presentare al Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona ne furono sorteggiati dodici dal 1870 al 1880; otto successivamente.

Per accompagnare deputati o senatori all'ultima dimora ora si sorteggiano ordinariamente nove deputati ma se ne sorteggiarono pure sette (21 febbraio 1881), dieci (17 aprile 1869) e dodici (9 marzo 1882).

Così, per assistere all'inaugurazione di monumenti o ad altre solennità ne furono sorteggiati ora cinque (7 aprile 1897), ora sei (1° aprile 1881) ora sette (5 giugno 1888) ora otto (3 giugno 1882) ed ora undici (20 aprile 1898).

496. — Per quanto poi concerne la composizione, talvolta alle deputazioni partecipa la Presidenza, tal altra no. Non risulta, per esempio, che essa abbia partecipato ufficialmente nel 21 marzo 1881 all'accompagnamento funebre del ministro della guerra Milon.

E quando vi partecipa, ora è rappresentata dal presidente, ora da un vice-presidente, accompagnato talvolta da un segretario e da un questore, tal altra da due segretarii e dai due questori. Una volta (12 gennaio 1898), contrariamente al disposto di questo articolo, fu rappresentata da un solo segretario.

Ma accade anche che presidente o vice-presi-

dente non siano seguiti da altri membri della presidenza. Era solo un vice-presidente nel luglio 1888 ai funerali fatti in Torino per il 39° anniversario della morte di Carlo Alberto e nel 1892 all'inaugurazione del monumento a Paolo Sarpi in Venezia; anzi all'inaugurazione dell'esposizione enologica di Asti (3 maggio 1898) non era accompagnato nemmeno da deputati. E lo stesso presidente non aveva a lato alcun membro della Presidenza il 14 luglio 1888 in Biella all'inaugurazione del monumento a Quintino Sella.

### Art. 139.

I progetti d'indirizzi sono preparati da una Commissione composta del Presidente della Camera e di cinque deputati scelti dalla Camera come all'articolo 13, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

497. Deroghe — 498. Risposta al discorso della Corona — 499. Discussione.

497. — Nonostante questa disposizione, il 6 agosto 1900 il presidente propose e la Camera approvò plaudendo, che due indirizzi di condoglianze, uno alle LL. MM. il Re e la Regina, e l'altro alla Regina Margherita, per l'uccisione di re Umberto, venissero stesi dalla Presidenza.

498. — L'indirizzo ordinario è quello col quale la Camera risponde al discorso della Corona quando si apre una legislatura o una sessione.

Ma la contraddizione tra il fatto che a comporre la commissione incaricata di stenderlo entra il presidente della Camera, il quale dovrebbe rimanere estraneo ad ogni contesa di parte, e il carattere politico che la discussione imprime all'indirizzo, fece riconoscere sino dal 26 novembre 1887 la necessità di provvedere ad una diversa composizione della commissione.

Di qui la proposta del dep. Bonghi, allora ritirata ma ripresentata e dalla Camera approvata il 5 febbraio 1889, nei termini seguenti: « La commissione del regolamento è invitata a studiare in che modo debba essere composta la commissione per la risposta al discorso della Corona »; proposta che non ebbe alcun seguito.

499. — Indirizzi ordinarii e straordinarii, comunque iniziati, vengono iscritti nell'ordine del giorno (18 aprile 1893, 25 febbraio 1898), letti — quando non siano stati stampati e distribuiti — discussi ed approvati per alzata e seduta.

A tale procedura furono però sottratti quelli che la presidenza stese per incarico avuto dalla Camera (6 agosto 1900) in occasione della uccisione del re Umberto I.

**CAPO XX.****Dei processi verbali.****Art. 140.**

La Camera nomina un impiegato incaricato di redigere, sotto la sovrintendenza dell'ufficio di Presidenza, i processi verbali.

500. Delegazione alla Presidenza.

500. — Nelle tornate 7 dicembre 1885 e 10 dicembre 1887 la Camera deferì alla Presidenza la nomina dell'estensore dei processi verbali; ciò non ostante esso rimane alle dipendenze della Camera e non della Presidenza.

**Art. 141.**

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari.

**Art. 142.**

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

### Art. 143.

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, il direttore degli uffici di Segreteria della Camera ne fa le veci.

## CAPO XXI.

### Della biblioteca.

### Art. 144.

Il bibliotecario è nominato dalla Camera.

501. Delegazione alla Presidenza.

501. — Nel 1848 e nel 1870 la Camera elesse direttamente il bibliotecario; ma nel 22 dicembre 1888 ne deferì la nomina alla Presidenza.

Ad ogni modo vale per esso l'osservazione fatta al numero precedente a proposito dell'estensore dei processi verbali.

### Art. 145.

La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio d'ogni Sessione.

## Art. 146.

Questa Commissione è composta di cinque deputati, cioè dei due Questori e di altri tre deputati nominati dalla Camera.

## Art. 147.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

502. Osservazione di forma.

502. — Questo e i successivi articoli di questo capo, meno l'ultimo, concernendo un servizio interno, non dovrebbero far parte del regolamento della Camera, come non vi sono compresi i regolamenti degli altri uffici amministrativi.

## Art. 148.

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

### Art. 149.

Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc.; ne è responsabile, e rimane nella Biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

### Art. 150.

Nessun libro può essere tolto dalla Biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun deputato può tenere presso di sè un libro più di tre giorni.

### Art. 151.

Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso del Presidente in iscritto.

### Art. 152.

Il *Manuale ad uso dei deputati* sarà distribuito ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

**CAPO XXII.****Degli impiegati.****Art. 153.**

La nomina, le promozioni e la destituzione degl'impiegati presso gli uffizi di Segreteria, Biblioteca, Questura, Revisione e Stenografia spetta alla Presidenza.

Una pianta organica, approvata dalla Camera, fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

**CAPO XXIII.****Degli uscieri, commessi ed inservienti.****Art. 154.**

Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati e revocati dalla Presidenza, e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori.